IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LIV - Serie V - Vol. I - Fasc. IV - Aprile 1929

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del Sommo Pontefice.** Costituzione Apostolica sul canto gregoriano, p. 97. - **S. C. Concistoriale.** Monito circa i «*Rotary clubs*», p. 104. – **S. C. dei Religiosi.** Circolare su l'abilitazione delle Suore all'Insegnamento medio, p. 105. - **S. C. dei Riti.** I. Istruzione per la Comunione di più infermi, p. 107. II. Decreto circa l'ottava del Sacro Cuore, p. 108. - **Pontificia Commissione pro Russia.** Monito circa l'abiura degli ecclesiastici russi, p. 110. - **Pontificia Commissione per l'interpretazione del Codice.** Risoluzioni, p. 110. — **CONSULTAZIONI.** I. Circa la precedenza delle basiliche, p. 111. II. Circa lo scambio degli articoli nella prova testimoniale, p. 120. - **QUESITI MINORI** (n. 3-4), p. 123. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, p. 126. — **RECENSIONI**, p. 128.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Per l'incremento della liturgia, del canto gregoriano e della musica sacra [*A. A. S.*, XXI, p. 33] (1).

Costituzione Apostolica. — Pio Vescovo, *Servo dei servi di Dio a perpetua memoria.* – Poichè la Chiesa ha ricevuto dal suo fondatore Gesù Cristo l'incarico di tutelare la santità del culto divino, essa ha l'autorità indubbiamente, salva sempre restando la sostanza del Sacrificio e dei Sacramenti, di prescrivere tuttociò che serve a regolare degnamente quel ministero augusto e sociale, come cerimonie, riti, formule, preghiere e canto, il cui complesso è chiamato col nome speciale di *Liturgia*, quasi « azione sacra » per eccellenza. E cosa veramente sacra è la liturgia, non solo come elevazione e unione delle anime a Dio, ma anche come protestazione della nostra fede e dello strettissimo debito che con Lui abbiamo per i benefici ricevuti e di cui sempre abbisognamo.

(1) La presente Costituzione Apostolica *Divini cultus sanctitatem*, che diamo, per la sua praticità, nella sola versione (il latino non avendo, nel caso, speciale importanza) fu dal Santo Padre medesimo, nel memorando discorso ai Parroci e quaresimalisti di Roma, l'11 febbraio, presentata « come testimonio della Nostra soddisfazione pel Congresso Ceciliano, così bello e utile, celebrato qui in Roma lo scorso anno in memoria del centenario della venuta di Guido d'Arezzo » raccomandandone la esecuzione e la divulgazione « in tante occasioni che non mancheranno d'offrirsi alla vostra pietà e vostro zelo ».

In esso il Santo Padre non solo conferma le sapienti prescrizioni di Pio X, rigettando ogni proposta avanzata per la loro mitigazione col pretesto di incremento dell'arte; ma accoglie in proposito tutti i voti formulati dal Congresso Ceciliano per la più stretta osservanza pratica di quelle norme. È dunque un nuovo progresso nelle direzioni volute da Pio X, quello che ora compie Pio XI. A detta di Mons. Respighi, veterano del movimento ceciliano (in «Boll. Ceciliano», 1929, I), « venticinque anni fa non sarebbe stato possibile emanare con speranza di successo ciò che oggi promulga Pio XI ». La cooperazione del clero, su cui conta il Santo Padre, basterà ora a dar piena esecuzione alle sue lucide prescrizioni, per le quali si otterrà certamente la *viva* partecipazione del popolo alla Sacra Liturgia.

Di qui quell'intimo nesso che intercede fra dogma e liturgia, nonchè fra il culto cristiano e la santificazione del popolo. Onde già Celestino I riteneva che il canone della fede si trovava espresso nelle venerande formule della liturgia: scriveva infatti « *legem credendi lex statuat supplicandi. Cum enim sanctarum plebium praesules mandata sibimet legatione fungantur, apud divinam clementiam humani generis agunt causam, et tota secum Ecclesia congemiscente postulant et precantur* » (1). « La legge che regola la preghiera determina la legge che regola la fede: poichè, adempiendo il clero la sua legazione per le sante plebi, non fa che trattar la causa di tutto l'uman genere presso la divina clemenza, e domanda e prega mentre tutta la Chiesa accompagna con gemiti quei postulati ».

Tale preghiera collettiva, la quale dapprima fu chiamata *opus Dei*, e in seguito *officium divinum*, quasi debito da tributarsi quotidianamente al Signore, nei primi secoli della Chiesa si faceva di notte e di giorno con grande frequenza di fedeli. E non è a dire quanto mirabilmente fin d'allora contribuissero quelle ingenue cantilene, che accompagnavano le sacre preci ed il santo Sacrifizio, ad accendere nel popolo il cristiano fervore. Fu là specialmente nelle vetuste basiliche, dove vescovo, clero e popolo alternavano le divine lodi, che commossi da canti della liturgia, come dice la storia, non pochi tra i barbari si educarono alla civiltà cristiana. Era là nel tempio che lo stesso oppressore della famiglia cristiana sentiva meglio il valore e l'efficacia del dogma della comunione dei santi; cosicchè l'imperatore Valente, ariano, rimase come tramortito dinanzi alla maestà con cui san Basilio celebrava i divini misteri, ed a Milano gli eretici accusavano sant'Ambrogio d'ammaliare le turbe con l'incantesimo dei suoi canti liturgici, quei canti medesimi che commossero Agostino e lo decisero ad abbracciare la fede di Cristo. Fu poi nelle chiese, dove da quasi l'intera cittadinanza si formava come un immenso coro, che gli artisti, gli architetti, i pittori, gli scultori e gli stessi letterati, appresero dalla liturgia quel complesso di cognizioni teologiche, che oggi tanto risplendono e si ammirano in quegli insigni monumenti del medio evo.

Da ciò s'intende perchè i Romani Pontefici ebbero sì grande sollecitudine nel tutelare e custodire la liturgia sacra; e, come usarono tanta cura nell'esprimere il dogma con precise parole, così si studiarono di mettere in ordine le sacre norme della liturgia, difendendole e preservandole da ogni adulterazione. E perciò pure troviamo che i Santi Padri hanno tanto commentato la liturgia (la *legge del pregare*) nelle loro omelie, e che il Concilio di Trento ha voluto che essa fosse esposta e spiegata al popolo cristiano.

(1) *Epist. ad episcopos Galliarum*, Patr. Lat., t. L, 535.

Quanto poi spetta ai nostri tempi moderni, il Sommo Pontefice Pio X di v. m. nel promulgare, venticinque anni or sono, il *Motu Proprio* sulla musica sacra e il canto gregoriano, si era prefisso come scopo precipuo di far rifiorire e mantenere nei fedeli il vero spirito cristiano, provvedendo con opportuni ordini e sagge disposizioni a rimuovere quanto potesse contrastare colla santità e dignità del tempio, ove i fedeli si radunano appunto per attingere tale fervore di pietà dalla sua prima e indispensabile fonte, che è la partecipazione attiva ai sacrosanti misteri ed alla preghiera solenne della Chiesa. Importa dunque moltissimo che quanto è ornamento della sacra liturgia sia contenuto nelle forme e nei limiti della Chiesa voluti ed imposti perchè le arti servano veramente, com'è doveroso ed essenziale, quali nobili ancelle al divin culto; e ciò non sarà in detrimento, ma conferirà piuttosto maggiore nobiltà e splendore all'esplicazione delle arti stesse nel luogo santo (1). Ciò si è riscontrato ed avverato in modo meraviglioso riguardo alla musica e al canto sacro; poichè là dove le disposizioni di Pio X sono state osservate ed attuate integralmente, si è avuto, col risorgere delle più elette forme dell'arte, un consolante rifiorire di spirito religioso; poichè il popolo cristiano, compenetrato da un più profondo sentimento liturgico, cominciò a prender parte più attiva al rito eucaristico, alla preghiera pubblica ed alla salmodia sacra. E Noi stessi ne avemmo una consolante conferma, quando, nel primo anno del Nostro Pontificato, un coro immenso di chierici di ogni nazione, accompagnò colle melodie gregoriane la solenne liturgia da Noi celebrata nella Basilica Vaticana.

Ci duole tuttavia rilevare che non dappertutto quelle sapienti disposizioni del Nostro antecessore abbiano avuto l'applicazione dovuta, e che perciò non si siano ottenuti quei vantaggi che si speravano. Sappiamo infatti che alcuni hanno preteso di non essere tenuti all'osservanza di quelle leggi, le quali erano state così solennemente emanate: che altri, dopo i primi anni di felice mutamento, insensibilmente sono tornati a permettere un certo genere di musica, che deve essere del tutto proscritto dal tempio; e che infine in qualche luogo, in occasione specialmente di centenarie commemorazioni di illustri musicisti, si cercava pretesto per eseguire composizioni, le quali, quantunque per sè stesse esimie, non rispondendo però nè alla maestà del luogo sacro nè alla santità delle norme liturgiche, non si dovevano affatto eseguire nella chiesa.

Ed è appunto perchè il clero ed il popolo più esattamente obbedisca in avvenire a quelle norme, imposte da Pio X all'intera Chiesa, che a noi qui piace proporre alcune particolari disposizioni, suggerite dall'esperienza di venticinque anni. E ciò facciamo tanto più di buon grado,

(1) Importantissimo davvero questo canone fondamentale per l'*arte sacra* in genere: le arti debbono *servire* alla liturgia, *subordinare* alle sue esigenze le loro modalità, e in tale subordinazione troveranno maggiore la loro perfezione.

perchè quest'anno, oltre al segnare il primo quarto di secolo dalla accennata ristaurazione della musica sacra, è stata pure celebrata la commemorazione del celebre monaco Guido d'Arezzo; il quale circa novecent'anni or sono, chiamato in Roma dal Sommo Pontefice, espose i lieti risultati del sistema da lui abilmente escogitato per fissare, conservare e divulgare più facilmente, ad uso e splendore della Chiesa e dell'arte, quella melopea liturgica che trae le origini fin dai primordi del cristianesimo. Nel Laterano glorioso, dove prima san Gregorio Magno – raccolto, riordinato e aumentato il tesoro della monodia sacra, eredità e monumento dei Padri – avea costituito la famosa *Scuola* che doveva perpetuare l'interpretazione genuina e tradizionale dei canti liturgici, il monaco Guido compì il primo esperimento della sua invenzione, dinanzi al clero di Roma e alla presenza dello stesso Sommo Pontefice; il quale, approvando e lodando l'innovazione sapiente, fece sì che questa si potesse poi a poco a poco diffondere ovunque, con immenso incremento di ogni genere di musica.

Laonde a tutti i Vescovi ed Ordinari, ai quali spetta in modo particolare la custodia della liturgia e la cura delle arti sacre nella Chiesa, prescriviamo qui alcune norme, quasi in risposta a quegli innumerevoli voti che da tutti i congressi di musica, e specialmente da quello testè celebrato qui nell'Urbe, Ci son pervenuti da tanti sacri Pastori e preclari araldi della ristaurazione musicale, ai quali tutti tributiamo qui la meritata lode, e prescriviamo che tali norme siano eseguite secondo i mezzi e i metodi più efficaci che qui elenchiamo.

I. Tutti quelli che si avviano al ministero sacerdotale, non solo nei Seminari ma anche nelle case religiose, siano instruiti nel canto gregoriano e nella musica sacra fin dall'età più giovanile; poichè più facilmente essi in tale età potranno apprendere tutto ciò che riguarda il canto e il suono; come pure riuscirà loro più agevole togliere o modificare difetti naturali, se per caso ne avessero, ai quali sarebbe impossibile rimediare poi in età più adulta. Iniziandosi così questo insegnamento del canto e della musica sin dalle classi elementari, e proseguendolo nel ginnasio e nel liceo, i futuri sacerdoti, già divenuti, senza neppur avvedersene, provetti cantori, potranno ricevere senza fatica e difficoltà quella cultura superiore che si può ben dire l'*estetica* della monodia gregoriana e dall'arte musicale, della polifonia e dell'organo, che si è resa oggidì tanto conveniente alla cultura del clero.

II. Nei Seminari pertanto, e negli altri istituti di ecclesiastica educazione, vi sia una breve ma frequente e pressochè quotidiana lezione o esercitazione di canto gregoriano e di musica sacra; la quale se sarà impartita con spirito veramente liturgico, riuscirà piuttosto di sollievo che di peso per gli animi degli alunni, dopo le faticose ore di altri insegnamenti e studi severi. Questa più completa e perfetta educazione

iturgico-musicale del clero varrà senza dubbio a far ritornare all'antica dignità e splendore l'*ufficiatura corale*, che è parte precipua nel culto divino; come pure riuscirà a ridare alle *Scuole* e alle *Cappelle musicali* la prisca gloria e grandezza.

III. Tutti coloro che sono a capo delle *basiliche*, delle *chiese Cattedrali*, *Collegiate* e *Conventuali religiose* o in qualsiasi modo vi appartengono, devono rivolgere ogni loro sforzo affinchè sia ristaurata l'*ufficiatura corale* secondo le prescrizioni della Chiesa; non solo per quanto è di precetto generico di eseguire il divino ufficio sempre *digne*, *attente* e *devote*, ma anche per quanto concerne l'arte del canto; poichè nella salmodia, si deve badare sia alla precisione dei toni colle loro proprie cadenze medie e finali, sia alla pausa conveniente dell'asterisco, sia infine alla piena concordia della declamazione dei versetti salmodici e delle strofe degli inni. Che se tutto ciò sarà a puntino eseguito, tutti egregiamente salmeggiando, non solo dimostreranno l'unità dei loro spiriti intenti alla lode di Dio, ma ancora, nell'equilibrato avvicendarsi delle due ali del coro, sembreranno emulare la lode eterna dei Serafini, i quali ad alta voce cantavano alternativamente « *Santo*, *Santo*, *Santo* ».

IV. Affinchè poi nessuno in avvenire abbia ad accampare scuse o pretesti per credersi dispensato dall'obbligo di obbedire alle leggi della Chiesa, dovranno tutti i Capitoli e le Comunità religiose trattar di tali disposizioni in apposite riunioni periodiche; e come un tempo vi era il *cantore* o *rettore del coro*, così vi sia per l'innanzi persona competente in ogni coro sia di canonici come di religiosi, la quale mentre invigilerà sull'osservanza delle regole liturgiche e del canto corale, correggerà nella pratica i difetti dei singoli e dell'intero coro.

E qui fa d'uopo ricordare che, per antica e costante disciplina della Chiesa, come pure in forza delle stesse Costituzioni Capitolari ancor oggi vigenti, è necessario che tutti coloro i quali sono tenuti all'officiatura corale conoscano in modo conveniente almeno il canto gregoriano. Per canto gregoriano poi, da eseguirsi in ogni chiesa, nessuna eccettuata, si deve intendere solo quello che è stato restituito alla fedeltà degli antichi codici, e che è già stato proposto dalla Chiesa nell'edizione autentica.

V. Le *Cappelle musicali* pure Noi qui raccomandiamo a chi spetta, come quelle che succedendo, nel decorso dei tempi, alle antiche *Scuole*, per questo scopo furono istituite nelle basiliche e nelle chiese maggiori, affinchè vi eseguissero specialmente della polifonia sacra. A questo proposito, meritamente la polifonia suol tenere il primato, dopo le venerande melodie gregoriane, su ogni altra forma di musica chiesastica: e perciò Noi ardentemente desideriamo che tali *cappelle*, come fiorirono dal secolo XIV al secolo XVI, così là specialmente siano ricostituite dove una maggior frequenza e prestanza del divin culto esige un maggior numero ed una scelta più squisita di cantori.

VI. Riguardo alle *Scuole dei fanciulli*, siano esse fondate, non solo presso le chiese maggiori e le cattedrali, ma anche presso le chiese minori e parrocchiali: e i *putti cantori* vengano educati al bel canto dai maestri di cappella, affinchè le loro voci, secondo l'antico costume della Chiesa, si aggiungano ai cori virili, specie quando nella polifonia sacra ad esse è affidata, come fu sempre, la parte di soprano, ovvero del *cantus*. Dal novero dei *putti cantori*, specie nel secolo XVI, uscirono, come è noto, i migliori compositori di classica polifonia, principe sopra tutti il grande Giovanni Pierluigi da Palestrina.

VII. E poichè apprendiamo che in qualche regione si tenta di rimettere in onore un genere di musica non prettamente sacra, particolarmente per l'immoderato uso degli strumenti, Noi sentiamo qui il dovere di affermare che non è il canto con accompagnamento di strumenti l'ideale della Chiesa, poichè prima dello strumento, è la voce viva quella che deve risonare nel tempio, la voce cioè del clero, dei cantori, del popolo. E non è da credersi che la Chiesa si opponga all'incremento dell'arte musicale, quando intende rimettere in onore la voce umana al disopra di ogni altro istrumento; nessun istrumento infatti, per quanto esimio e perfetto, potrà mai competere in vigore di espressività colla voce dell'uomo, specie quando di essa si serve l'anima per pregare e lodare l'Altissimo.

VIII. La Chiesa ha d'altronde il suo strumento musicale tradizionale: vogliamo dire l'*organo*, il quale, per la sua meravigliosa grandiosità e maestà, fu stimato degno di disposarsi ai riti liturgici, sia accompagnando il canto, sia, durante i silenzi del coro, secondo le prescrizioni della Chiesa, diffondendo armonie soavissime. Anche in questo però è da evitare quel miscuglio di sacro e di profano, che per iniziative di costruttori da un lato, per le arditezze musicali di alcuni organisti da un altro, va minacciando la purezza della missione santa che l'organo è nella chiesa destinato a compiere.

Pure Noi desideriamo che, salve sempre le norme liturgiche, tutto ciò che riguarda l'organo ogni dì più sviluppi e trovi nuovo incremento; ma non possiamo nascondere il rammarico che, come in altri tempi con altre forme di musica che la Chiesa giustamente riprovò, così oggi si tenti con modernissime forme di far rientrare nel tempio lo spirito di dissipazione e di mondanità; che se tali forme nuovamente cominciassero a infiltrarsi, la Chiesa non tarderebbe punto a condannarle.

Tornino a risuonare nei templi solo quei concenti dell'organo che risentano della maestà del luogo e olezzino del santo profumo dei riti; solo a questo patto l'arte organaria e organistica ritroverà la sua via e il suo nuovo splendore, a vero vantaggio della liturgia sacra.

IX. Affinchè i fedeli prendano una parte più attiva al divin culto, il canto gregoriano, in ciò che spetta al popolo, sia restituito nell'uso del

popolo. Occorre infatti che i fedeli, non come estranei o muti spettatori, ma compresi veramente e penetrati dalla bellezza della liturgia, assistano in tal modo alle sacre funzioni – anche allorchè si celebrano processioni solenni – da alternare la loro voce secondo le dovute norme, a quelle del sacerdote o della *schola cantorum;* che se ciò accadrà felicemente, non si avrà più a lamentare quel triste spettacolo in cui un popolo non risponde affatto, o appena con un mormorio sommesso e indistinto, alle preghiere più comuni proposte in lingua liturgica ed anche in volgare.

X. S'adoperi alacremente l'uno e l'altro Clero, sotto la guida e dietro l'esempio dei vescovi e degli ordinari, per curare, o direttamente o per mezzo di periti, questo insegnamento liturgico-musicale del popolo, come quello che è strettamente congiunto colla dottrina cristiana. E ciò sarà ancor facile ad ottenere, se si istruiranno nel canto liturgico le scuole principalmente, i pii sodalizi e le altre associazioni cattoliche; le comunità poi dei religiosi, delle suore e di istituzioni femminili siano zelanti nel conseguir questo fine nei diversi istituti di educazione che sono loro affidati. Parimenti confidiamo che non poco contribuiranno a tale scopo quelle società che in alcune regioni, sempre ossequienti alle autorità ecclesiastiche, danno tutta la solerte loro opera per ristaurare la musica sacra secondo le norme della Chiesa.

XI. Per ottenere questi frutti sì lieti, indubbiamente è necessario che vi siano dei maestri, e ch'essi siano moltissimi. A questo proposito, non possiamo fare a meno di tributare le dovute lodi a quelle Scuole ed Istituti di Musica fondati qua e là per il mondo cattolico, poichè insegnando con ogni cura e diligenza le musicali discipline, formano dei bravi e valorosi maestri.

Ma in modo specialissimo Noi vogliamo qui ricordare e lodare la *Pontificia Scuola Superiore di musica sacra*, la quale fu fondata nell'Urbe da Pio X fin dall'anno 1910. Questa Scuola che di poi l'immediato Nostro antecessore Benedetto XV, fervorosamente promosse ed alla quale diede in dono una nuova e decorosa sede, anche Noi la circondiamo del particolare Nostro favore, come una preziosa eredità lasciataci da due Pontefici; e perciò la raccomandiamo caldamente a tutti gli ordinari del mondo.

Ben sappiamo quanta solerzia e fatica richieda quanto abbiamo sopra prescritto. Senonchè chi non sa quali insigni capolavori i nostri antenati, non atterriti da difficoltà alcuna, hanno tramandato ai posteri, appunto perchè compenetrati dal fervore della pietà e accesi da spirito liturgico? Ciò non deve meravigliare, poichè tutto ciò che emana dalla vita interiore della Chiesa trascende i più perfetti ideali di questa terra. La difficoltà di questa impresa santissima, non che infrangere deve piuttosto eccitare e innalzare gli animi dei sacri pastori; i quali tutti concordemente e costantemente ossequiosi alla Nostra volontà, presteranno al Sommo Vescovo un'opera degnissima del loro episcopale ministero.

Ciò Noi proclamiamo, dichiariamo, sanzioniamo, decretando che questa Costituzione Apostolica sia e rimanga sempre di pieno valore ed efficacia e che ottenga il suo pieno effetto, *contrariis quibusvis non obstantibus*. A nessuno perciò sia lecito infrangere questa Costituzione da Noi promulgata ovvero con temeraria audacia contraddire alla medesima.

Dato a Roma, presso S. Pietro, pel cinquantesimo del Nostro sacerdozio, addì 20 dicembre 1928, anno settimo del Nostro Pontificato.

Fr. Andrea Card. FRÜHWIRTH
Cancelliere di S. R. Ch.

Camillo Card. LAURENTI
Pro-Prefetto della S. C. dei Riti.

G. Wilpert, Dec. dei Prot. Apost.
D. Spolverini, Prot. Apost.

Sacra Congregazione Concistoriale.

Gli Ordinari non devono permettere ai chierici di iscriversi ai «Rotary Clubs» o di partecipare alle loro adunanze [*A. A. S.*, XX, 42].

Dubbio. — Ab hac Sacra Congregatione Consistoriali non pauci sacrorum Antistites, pro sua pastoralis officii religione, exquisierunt: *An Ordinarii permittere possint clericis ut nomen dent Societatibus, hodiernis temporibus constitutis, quibus titulus « Rotary Clubs », vel ut earumdem coetibus saltem intersint.*

Sacra autem haec Congregatio Consistorialis, re mature perpensa, respondendum censuit: *Non expedire.*

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis Consistorialis, die 4 februarii 1929.

C. Card. PEROSI, *Secretarius.*

L. ✠ S.

† Fr. Raphaël C., Archiep. Thessalonicen., *Adsessor.*

ANNOTAZIONE

Trattasi di una istituzione americana destinata in apparenza a rinsaldare i vincoli dell'amicizia e all'approfondimento della cultura privata, mediante la riunione degli ascritti in circoli ove si discutono le questioni del giorno; la scelta dei soci è scrupolosa, affinchè offrano tutte le migliori garanzie morali. Ma disgraziatamente la base delle discussioni deve essere una specie di indifferentismo morale-religioso, in guisa da preparare un terreno su cui tutte le convinzioni possano incontrarsi. Alcuni Vescovi, specialmente nella Spagna hanno denunziato le origini e relazioni massoniche di questa istituzione; e ha certamente fatto trista impressione il plauso che i rota-

riani degli Stati Uniti hanno diretto al persecutore Calles. La « Civiltà Cattolica » in una serie di articoli: *Il Rotary e la Massoneria*, ha messo in luce altri impressionanti elementi. Quindi non v'ha dubbio che il *Rotary* debba considerarsi al menocome associazione *sospetta*, di cui pertanto, anche quanto ai laici, valga, almeno pel momento, il *caveant* del can. 634. Molto più vale, per gli ecclesiastici la proibizione espressa con la blanda formola *Non expedire*, che indica, com'è noto, un divieto condizionale e forse temporaneo, sino a quando cioè le circostanze soggettive e obbiettive in cui si svolge l'attività del *Rotary* non siano ben chiarificate da ogni legittima suspicione.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Agli Ordinari d'Italia circa l'Istituto Apostolico del Sacro Cuore per l'abilitazione delle Suore all'insegnamento medio. « Rivista Diocesana Genovese », 1929, pag. 72.

Circolare. – *Ill.mo e Rev.mo Signore*, Questa Sacra Congregazione, con circolare n. 3702 del 1926 ai Rev.mi Ordinari d'Italia, raccomandava di portare a conoscenza delle Superiore Generali o Provinciali degli Istituti religiosi femminili insegnanti, che avessero casa nella loro diocesi, che per munificenza del S. Padre era per aprirsi in Castelnuovo Fogliani, presso Piacenza, l'*Apostolico Istituto del Sacro Cuore*, riservato alle Suore, che dovrebbero frequentare l'Università Cattolica, con annesso pensionato per esse, a fine di prepararle al conseguimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento medio.

Si rilevava in detta circolare quali alti motivi d'interesse religioso, presso le scuole cattoliche in Italia, avessero indotto a tale erezione e come tutti gli istituti religiosi insegnanti avrebbero fatta ottima cosa mandando al detto pensionato, pei relativi studi, alcune loro Suore.

Alla fine del primo anno scolastico, avendo in vista gli ottimi risultati ottenuti sotto il lato disciplinare e didattico, questa Sacra Congregazione ripeteva la raccomandazione a quelle Superiore, le quali non avevano ancora messo in atto quanto da loro era stato chiesto.

Senonchè non da tutte forse venne compresa l'importanza dei desideri della Santa Sede in un affare di tanto rilievo.

Il Pensionato che ora ha iniziato il suo terzo anno di vita, e che confida di sempre meglio affermare il suo esemplare funzionamento disciplinare e religioso e il suo successo didattico, può ancora accogliere un maggior numero di Suore studenti, con vantaggio proprio e con quello anche più grande degli istituti che ne approfitteranno.

Ad ottenere pertanto che, oltre gli istituti che vi si trovano rappresentati, altri molti e di importanza usufruiscano di tanto beneficio,

questa Sacra Congregazione crede suo dovere insistere e raccomandare caldamente alla S. V. Ill.ma e Rev.ma di fare una diligente inchiesta sugli istituti insegnanti che nella sua diocesi abbiano Casa-madre o provinciale; e quindi:

a) interrogare le rispettive Superiore se e come provveggano a preparare i loro soggetti all'insegnamento elementare e medio;

b) ripetere loro l'assoluto divieto, già fatto, di far frequentare alle religiose le scuole laiche, come anche l'obbligo di frequentare le scuole di metodo cattolico, ove queste esistono, a preferenza delle altre;

c) a quegli istituti, poi, specialmente se importanti e abbondanti di soggetti, che potendo mandare Suore studenti all'Istituto Apostolico di Castelnuovo Fogliani e all'annesso Pensionato, non l'avessero ancora fatto senza giusti e gravi motivi, voglia spiegare e far comprendere il preciso dovere di chi governa un istituto religioso di assecondare volenterosamente le direttive e gli ordini della Santa Sede.

Voglia poi riferire a questa Sacra Congregazione quale sia stato l'esito di queste sue pratiche, per i provvedimenti opportuni.

Per facilitare poi alla S. V. l'opera persuasiva che Le si raccomanda, aggiungo alla presente lettera una breve *Nota* che illustra il funzionamento del detto istituto e la necessità di frequentarlo.

Con sensi di ben distinta stima mi creda

della S. V. Rev.ma

devotissimo

ALESSIO ENRICO MARIA Card. LEPICIER
O. S. M., *Prefetto.*

Vinc. La Puma, *Segretario.*

ANNOTAZIONE

Con la legislazione del 1923 è stato istituito in Italia l'esame di Stato, mediante il quale gli studenti iscritti alle scuole private possono ottenere un titolo di compimento degli studi o di ammissione agli studi universitari. Questo fatto permette alle scuole private di poter vivere e fiorire, per quanto certamente in mezzo a non poche difficoltà. Gli istituti privati debbono però adibire, a questo insegnamento, personale insegnante fornito di laurea nelle rispettive materie e fornito del diploma di abilitazione da conseguirsi in un esame chiamato « Esame di concorso avente valore di esame di abilitazione », al quale ogni laureato si deve sottoporre appena conseguita la laurea. L'esame abilita al conseguimento del Diploma di abilitazione a un determinato gruppo di insegnamenti, e i Provveditori agli Studi non possono permettere che insegnino, anche in scuole private, se non coloro che sono forniti dei rispettivi titoli di abilitazione e che dimostrino di essere

iscritti all'albo degli insegnanti. Di questi giorni, per Decreto Reale, è stato poi istituito un Regio Ispettore delle scuole private, che deve vigilare affinchè queste disposizioni siano osservate. È da notare che, in via transitoria, e fino al 1927, era lecito ottenere il riconoscimento all'abilitazione per il personale insegnante che già insegnava nelle scuole private; ma tale disposizione transitoria particolare ormai non ha più possibilità di applicazione. Perciò le scuole medie private, tenute da Religiose o promosse dalle Autorità ecclesiastiche, dovendo conformarsi alle disposizioni legislative, è giusto facciano conseguire i diplomi di abilitazione all'insegnamento ai propri membri, ed ottenere un personale laureato proprio fra le medesime Religiose.

La Santa Sede pertanto ha istituito a Castelnuovo Fogliani l'Apostolico Istituto del Sacro Cuore, nel quale si rilasciano diplomi di Lettere e di Filosofia, che permettono di presentarsi agli esami di Stato per tutte le materie letterarie e filosofiche. A questo Istituto possono essere iscritte le Religiose se fornite di diploma di abilitazione magistrale e, siccome fra le Religiose sono numerose le giovani fornite di tale diploma, gli Istituti Religiosi potranno facilmente mandare, a questo Apostolico Istituto in Castelnuovo Fogliani, religiose studenti per conseguire tale diploma.

Sacra Congregazione dei Riti.

I.

Circa il somministrare la Comunione a più infermi degenti in diverse stanze [*A. A. S.*, XXI, p. 43].

Istruzione. — Quo breviori et faciliori ratione sacra Communio pluribus infirmis ministrari valeat, Sacra Rituum Congregatio sequentem instructionem probari posse censuit; nimirum:

Quando sacra Communio distributur pluribus infirmis, qui in eadem domo, vel in eodem hospitali, sed in distinctis cubiculis degant, Sacerdos vel Diaconus ministrans, in primo tantum cubiculo recitet plurali numero omnes preces ante infirmorum Communionem dicendas iuxta Rituale Romanum, Tit. IV, cap. 4; in aliis autem cubiculis dicat tantummodo preces: *Misereatur tui... Indulgentiam... Ecce Agnus Dei...* semel *Domine non sum dignus... Accipe frater* (*soror*)... vel *Corpus Domini nostri Iesu Christi...;* et in ultimo cubiculo addat versum: *Dominus vobiscum*, cum suo responsorio et cum sequente oratione plurali numero dicenda: *Domine sancte...*, ibique, si qua particula consecrata superfuerit, benedictionem eucharisticam impertiatur, ac tandem reliquas preces praescriptas in Ecclesia de more persolvat.

Facta postmodum de his omnibus Sanctissimo Domino nostro Pio Papae XI per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationi

Pro Praefectum relatione, Sanctitas Sua praefatam instructionem ratam habuit et confirmavit; eamque pro opportunitate adhibendam benigne concessit Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 9 ianuarii 1929.

C. Card. Laurenti, *S. R. C. Pro Praefectus.*

L. ✠ S. Angelus Mariani, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

Non si tratta di una dichiarazione interpretativa, ma di una istruzione in parte innovativa. Fin qui, infatti, occorrendo comunicare diversi malati disseminati in una stessa casa di cura, bisognava in ciascuna stanza, anche se vi fosse un solo infermo, o almeno in ogni gruppo di stanze contigue e intercomunicanti, ripetere tutto intero il cerimoniale del *Rituale*, lib. IV, can. 4. Oggi la cosa è semplificata: il saluto tradizionale *Pax huic domui*, l'aspersione con acqua benedetta e preci relative, la recita del *Confiteor*, si fanno soltanto nella *prima* stanza o corsia. Il ministro dice *al plurale: Misereatur vestris* ecc., *Indulgentiam* ecc., anche se vi sia un solo infermo: quindi l'*Ecce Agnus Dei* e tre volte il *Domine non sum dignus*, comunicando i malati, secondo il caso, per Viatico, *Accipe*, o ordinariamente *Corpus* ecc. Senz'altro passa poi nella seconda stanza ripetendo il *Misereatur* e l'*Indulgentiam* (in singolare, se v'è un solo infermo, in plurale se sono più) ecc. il *Domine non sum dignus* lo dice una volta sola (non tre) per ciascun infermo; e così di seguito. Nell'ultima sala, dopo comunicato l'ultimo infermo, aggiunge il *Dominus vobiscum* e l'orazione *Domine sancte* in plurale; quindi benedice con la pissidina, se vi resta qualche particola, altrimenti con la mano « Benedictio Dei... ». Tornando in chiesa si eseguisce tutto secondo il *Rituale*, loc. cit., n. 24.

II.

Approvazione di una nuova Messa del Sacro Cuore e dell'ufficio per la festa e ottava [*A. A. S.*, XX, pag. 77].

Urbis et orbis. – Decreto – Quo plenius Sacratissimi Cordis Iesu Fesi sollemnitas devotioni populi christiani responderet, SS. D. N. Pius Papa XI litteris suis Encyclicis « Miserentissimus Redemptor », die VIII mensis Maii anno MDCCCCXXVIII datis, dictum festum ad ritum duplicem primae classis, cum octava privilegiata tertii ordinis, evexit, ipsum praeterea primarium declaravit et feriatis festis aequiparandum esse decrevit. Concinnatum autem a speciali Commissione, de mandato quidem eiusdem SS. Domini, integrum officium cum Missa Sacra Rituum Congregatio approbandum censuit. Itaque facta per infrascriptum

Cardinalem Sacrae Rituum Congregationis Pro Praefectum Sanctissimo Patri relatione in audientia habita die 29 Ianuarii 1929, Sanctitas Sua praefatum officium cum Missa proprium, prouti in superiori prostat exemplo, approbare dignata est, illudque, in universa Ecclesia, ab utroque Clero et a quibuslibet recitationi Officii divini, iuxta Romanum ritum, adstrictis adhiberi iussit; servatis rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque, etiam speciali mentione dignis.

Die mense et anno quibus supra.

C. Card. LAURENTI, *S. R. C. Pro Praefectus.*

L. ✠ S.

Angelus Mariani, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

Diamo il solo decreto, mentre i testi dell'ufficio e della Messa riempiono ben 34 pagine degli *Acta*, e sono del resto già pronti *a parte*, presso la Tipografia vaticana, in elegante fascicolo di 80 pag. Con questa pubblicazione le Messe, *Miserebitur* e *Egredimini* sono soppresse; la prescritta è questa nuova *Cogitationes Cordis*; invece l'ufficio e Messa del Cuore Eucaristico, essendo nel *Proprio*, sono mantenute dove sono state concesse. La nuova officiatura è quella eccezionale del doppio primario di prima classe con ottava privilegiata di terzo grado; essendo equiparato alle feste feriali, vincerebbe anche coincidendo con le feste di san Giovanni Battista o dei santi Pietro e Paolo (quest'ultimo caso avviene appena una volta ogni 100 anni); anche i primi vespri sostituiscono interamente quelli dell'ottava del *Corpus Domini*. Del vecchio ufficio del Sacro Cuore sono rimasti solo gli inni con una dossologia speciale: *Iesu tibi sit gloria, qui Corde fundis gratiam*, le lezioni del II notturno per tutta l'ottava riproducono quasi tutta l'enciclica *Miserentissimus Redemptor*. Nella Messa son rimasti solo l'epistola e il Vangelo della *Miserebitur;* il Prefazio è tutto proprio: il Postcommunio è della *Egredimini*. Il Santo Padre stesso ha voluto fare l'elogio della nuova ufficiatura nel discorso agli Universitari Cattolici milanesi con queste parole: « Siamo anche lieti di ricordare una circostanza che è riuscita particolarmente cara al Nostro, e non dubitiamo, anche al vostro cuore, che cioè, proprio nel giorno in cui davamo il Nostro assenso alla stampa dei documenti di cui abbiamo parlato (degli Accordi lateranensi), davamo altresì il Nostro definitivo consenso e l'ultima approvazione alle nuove disposizioni liturgiche per le quali la festività del Sacro Cuore di Gesù ha avuto una maggiore solennità, anzi la più grande solennità che sia consentita dalla Sacra Liturgia, riuscendo anche ad ottenere con la nuova solennissima ufficiatura un insieme di preghiere, di testi, di omelie, che Ci sembra proprio fatto per diffondere sempre più largamente ed efficacemente la devozione al Sacro Cuore ».

Pontificia Commissione "Pro Russia"

Circa gli ecclesiastici russi che domandano tornare alla Chiesa cattolica [*A. A. S.*, XXI, p. 94].

Monito. — Haud raro evenit ut aliquis e Russis extra patriam commorantibus sive clericus sive laicus, Dei adiuvante gratia, in sinum Ecclesiae Catholicae redeundi manifestet desiderium atque loci Ordinarium eiusve delegatum supplex adeat ut ab abiurationem et Fidei professionem in foro externo admittatur.

Ne in re tanti momenti faciliores se praebeant, praesertim si de personis sibi minime vel parum notis agatur, Ordinarii locorum monentur ut, *quotiescumque agitur de clerico, sive sacerdote sive tantum diacono*, singulos casus huic Pontificiae Commissioni vel, ubi adsit, Apostolico Legato mature exponant, atque iuxta peculiares instructiones quae pro opportunitate ipsis traditae fuerint sese gerant.

Interdum non erunt oratores reiiciendi vel deserendi, sed prudenti sacerdoti commendandi qui ipsos catholicam doctrinam doceat eorumque mores et animum perscrutetur et vigilet.

Datum Romae, ex aedibus Pont. Commissionis pro Russia, die 12 mensis Januarii, anno 1929.

A. Card. SINCERO, *Praeses.*

L. ✠ S. Carolus Margotti, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

Il *Monitum* fu stampato prima negli *Acta S. Sedis*, del 6 febbraio in forma generica, in guisa da sembrare che comprendesse tutte le domande di conversione dei profughi russi; ma nel numero del 5 aprile furono aggiunte, a pag. 171, quelle che abbiamo messe in corsivo, limitandone così la portata agli ecclesiastici. In verità una differente linea di condotta fra laici ed ecclesiastici era già indicata, da seguire riguardo al *passaggio di rito*, nella Istruzione della Sacra Congregazione Orientale del 6 dicembre; la conversione, senza tale passaggio, non doveva certo essere trattata più duramente.

Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice.

Risposte della Plenaria [*A. A. S.*, XXI, pag. 170].

E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I. – De sacris benedictionibus. — D. An verba *ritibus ab Ecclesia praescriptis*, de quibus in canone 349 § 1, n. 1, ita intelligenda sint ut Episcopi in sacris benedictionibus prohibeantur solo crucis signo uti, quum peculiaris formula in libris liturgicis non praescribitur.

R. *Negative.*

II. – De impedimento publicae honestatis. — D. An vi canonis 1078 ex solo actu, ut aiunt, civili inter eos, de quibus in canone 1099, § 1, independenter a cohabitatione oriatur impedimentum publicae honestatis.

R. *Negative.*

III. – De dispensatione ab abstinentia et ieiunio. — D. An *magnus populi concursus*, de quo in canone 1245, § 2, habeatur etiam per extraordinarium concursum fidelium unius tantum paroeciae ad festum in ecclesia celebrandum.

R. *Affirmative.*

IV. – De positionibus seu articulis argumentorum. — D. An secundum canonem 1761, § 1, servari possit praxis, vi cuius iudex cum altera parte communicare solet positiones seu articulos argumentorum, super quibus testes sunt examinandi, ut interrogatorium conficiat exhibeatque iudici.

R. *Affirmative*, remoto tamen subornationis periculo (1).

V. – De iure accusandi matrimonium. — D. Utrum vox *impedimenti* canonis 1971, § 1, n. 1, intelligenda sit tantum de impedimentis proprie dictis (can. 1067–1080), an etiam de impedimentis improprie dictis matrimonium dirimentibus (can. 1081–1103).

R. *Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.*

Datum Romae, die 12 mensis Martii anno 1929.

P. Card. Gasparri, *Praeses.*

L. ✠ S. Ioseph Bruno, *Secretarius.*

CONSULTAZIONI

Del diritto di precedenza del Capitolo d'una collegiata elevata a basilica.

La risposta in tono così reciso, data dal «Monitore», 1927, pag. 183, alla questione proposta in riguardo a tale precedenza, se ha tagliato la controversia nel caso particolare, è sembrata a più d'uno, in Roma e fuori, meritevole di ulteriori sviluppi. Si domanda dunque: che s'intende propriamente

(1) V. il commento infra, pag. 120. Per le altre risoluzioni lo daremo in seguito.

per « basilica », e quali sono i gradi o modi di questa onorificenza. Quali diritti o privilegi spettino particolarmente pel titolo di « basilica minore » *in Urbe* ed *extra Urbem*. Se il Capitolo di una chiesa collegiata, elevata a basilica minore, con la clausola dei privilegi ecc. che spettano per tale titolo alle basiliche minori di Roma, abbia, o no, per tale elevazione la precedenza su gli altri Capitoli della stessa città, non basilicali, escluso, s'intende il Capitolo cattedrale.

La parola « basilica » non è un sostantivo, ma un aggettivo: βασιλική derivante dal nome βασιλεύς cioè *re:* equivarrebbe dunque a *regia*, *regalis*, e sottintende come sostantivo la parola *domus*, o, secondo altri, *porticus*. Come il *rex* in antico accentrava in sè tutti i poteri civili e religiosi, così la *domus regia* o *basilica* era insieme aula di giustizia e tempio. Presso i Romani prevalse il concetto giuridico, e fece designare per basiliche pubbliche le aule ove principalmente si rendeva giustizia. La sontuosità di tali aule costruite tutte secondo uno speciale stile, ben noto, di cui fa testimonianza Vitruvio, nel lib. V, 1, fece estendere anche il nome di « basilica » a sontuosi edifici privati. Cicerone, scherzando su la frequenza di visitatori alla sua villa di Formia, scrive appunto (*Att.* II, 14, 2) « hic basilicam habeo, non villam ». Edifici prima privati, passati poi a uso pubblico, furono le basiliche: Porcia, Æmilia, Julia, celebri nel Foro Romano, delle quali, dice Seneca, in *dial*: V, 33: « fremitu iudiciorum basilicae resonant » essendovi ammesso, giusta Plinio in l. VI, 4 *epist.* 33 « in superiore parte basilicae » numeroso pubblico « qua feminae, qua viri ». È ancora controverso fra i dotti se le « basiliche » cristiane derivino dalle basiliche pubbliche, come mostrerebbe la loro architettura, o dalle private convertite a culto, come indicherebbe lo svolgimento delle origini del culto cristiano: certo è che almeno dopo Costantino *tutte* le chiese pubbliche cristiane ebbero il nome di « basilica », mentre l'appellativo *ecclesia* riguardava secondo la sua origine etimologica, la radunanza dei fedeli, come esprime chiaramente sant'Agostino, epist. 157: « *basilicam* qua continetur populus qui vere appellatur *ecclesia* »: di Roma in specie è notevole l'allusione di S. Ottato: « inter *quadraginta* et quod excurrit basilicas locum ubi conligerent, non habebant »: le più antiche e celebri ivi furono la Lateranense, la Vaticana, di S. Pietro e l'Ostiense di S. Paolo, la Julia (dei XII Apostoli), la Callixtina (S. M. in Trastevere) e poi la Liberiana, S. Clementis, S. Stephani, in Jerusalem, S. Sabinae, ecc. Ma quanto fosse esteso l'uso di questo appellativo si rileva in breve dal Thesaurus linguae latinae, che indica testi accennanti « basiliche » in Ostia, Milano, Firenze, Nola, Padova, Perugia, Larino, Ravenna, Capua, Cagliari ecc., e anche fuori d'Italia e della stessa Palestina, che alcuni dànno come culla storica della applicazione di tal nome ai templi cristiani. A noi interessa rilevarne l'*universalità*, che giustifica anche oggi la spiegazione data da Isidoro di Siviglia nel noto testo: « Nunc autem ideo templa divina *basilicae nominantur*, quia ibi Regi omnium Deo cultus et sacrificia offeruntur », spiegazione accettata da tutti i liturgisti più antichi come Amalario, Onorio d'Autun cec., finchè il Valesio non contestò questa origine mettendo in campo le basiliche pubbliche dei Romani, in che lo contraddisse il Gestermann mostrando invece la derivazione anche materiale delle basiliche cristiane dalle basiliche private.

Comunque sia, è certo il fatto che il nome di « basilica », dal IV a tutto il secolo IX fu *comune a tutte le chiese*. Invece dal secolo IX in poi prevalse il titolo di «ecclesia» per gli edifici sacri. Gerardo di Cambrai nel Sinodo di Arras, (1025) c. 3 spiegava « Ipsa domus idcirco vocabulum habet ecclesiae quia continet Ecclesiam, idest populum convocatum ab eo qui habitare facit fratres in unum ». Di qui anche l'uso promiscuo nel Decreto di Graziano: *de ecclesiis et basilicis* senza propria distinzione. Ma prevalso l'uso del vocabolo «ecclesia» ben si intende che il nome di « basilica » più non si usasse per le nuove costruzioni di chiese, se non forse a indicare il loro tipo architettonico, ed ecco perchè generalmente solo le chiese più antiche serbarono il nome di basilica.

Tra le romane emerse facilmente la Lateranense, come cattedrale e dimora del Pontefice, vescovo di Roma: anzi essa assunse in proseguo il titolo esclusivo di archibasilica, « omnium *ecclesiarum* Urbis et orbis caput et mater »: essa con la Vaticana, la Ostiense e la Liberiana, forma il nucleo delle *basilicae maiores et patriarchales*, in onore dei quattro patriarchi di Roma, Costantinopoli, Antiochia e Alessandria, cui s'aggiunse poi pel patriarca di Gerusalemme la chiesa di S. Lorenzo fuori le mura. Molto più recentemente (Benedetto XIV, cost. Fidelis Dominus, 25 martii 1754) fu pure dichiarata « patriarcale » la chiesa di S. Francesco in Assisi. Tutte le altre basiliche romane sono dette *minori* in confronto con le precedenti, si hanno però anche in Roma delle basiliche *sic et simpliciter*, come S. Marco, S. Nicola in Carcere, che si considerano di grado inferiore.

Non abbiamo potuto rintracciare l'origine storica della attribuzione del titolo di basilica per privilegio concesso dal Pontefice: ma la sua origine logica è ben chiara ed è comune a tutte le onorificenze o decorazioni pontificie. Come cioè, ad es., fin dal tempo di Avignone l'ufficio reale di *cubicularius*, di *cappellanus* effettivo, nella Corte pontificia, si trasformò o piuttosto s'estese in mera onorificenza, prima per la necessità di supplenti, poi per quella di averne nei singoli luoghi ove il Papa poteva conferirsi (soprannumeri – *extra Urbem*), lo stesso – dallo stesso tempo avignonese? – sarà stato del titolo di basilica. Con un facile nesso cioè l'appellativo di « basilica » (*regia*, *regalis*) passò al senso di *pontificalis* o *papalis*, poichè il sovrano visibile (βασιλεύς) della Chiesa è il Papa; chiese basilicali si dissero dunque quelle dove il Papa soleva conferirsi di preferenza, nella sacra città: alle maggiori si aggiunsero le minori: e alle effettive, le meramente onorifiche, specie fuori di Roma; ecco così il titolo di basilica trasformato in una mera onorificenza più o meno aulica. Ed ecco storicamente spiegato il senso e la distinzione del canone 1180: « Nulla ecclesia potest basilicae titulo *decorari* nisi ex apostolica concessione, aut immemorabili consuetudine ».

Attualmente, salvo il grado di basilica maggiore, incomunicabile e di patriarcale, esteso per unica eccezione alla Assisiate, sogliono conferirsi alle chiese i gradi di basilica *minore* e di basilica *simpliciter*.

Per quel che riguarda la prassi, il conferimento del titolo di basilica *simpliciter* non ha alcuna regola nè uniformità: i privilegi che lo accompagnano si determinano singolarmente nei singoli casi, e possono anche essere maggiori

e più conspicui di quelli delle basiliche *minori*. Non possiamo dunque occuparcene, e tanto meno arguire da esso per risolvere la nostra questione.

Invece per quel che riguarda il titolo di « basilica minore », la prassi è già formata e quasi codificata dal noto decreto della Sacra Congregazione dei Riti in Lucerina, del 27 agosto 1836: « Nomine privilegiorum, gratiarum, *praeminentiarum*, exemptionum, indultorum ceterorunque similium quae continentur in litteris apostolici in forma Brevis expeditis favore alicuius ecclesiae *ad gradum* basilicae minoris elevatae veniri: *conopaeum*, omni tamen auri et argenti ornatu ab eo excluso, *tintinnabulum* et usum *cappae magnae*. (*Decr. Auth.*, 2744). Dal fatto poi che tanto la Sacra Congregazione quanto più chiaramente, il voto del consultore, P. Gardellini, annesso al decreto e pubblicato con esso nel medesimo vol. IV, pag. 358, dicono espressamente che alle voci suddette non altro corrisponde, e quindi, in questo senso, non sono che formole cancelleresche ampliative, pressochè vuote di contenuto, si è comunemente ritenuto e insegnato che ogni altro privilegio o preminenza o esenzione veniva *escluso*, e quindi anche la *precedenza*. Cfr. Many, *De locis sacris*, n. 64; Ojetti, *Synopsis*, n. 546; Heuser, in « Kirchenlex », II, 15; Saegmüller, *Lehrbuch*, pag. 427. Si osservi infatti specialmente nel detto decreto, la parola *praeminentiarum* che sembra riguardare proprio la precedenza: « praeminentia idem est ac praecedentia » (Calvin., *Lex iurid.*, s. v.; Bened. XIV, *De syn. dioec.*, lib. II, c. 10, n. 5; Pallottini, s. v. « Praecedentia seu praeminentia ») il che appare chiaro dalle definizioni che gli autori dànno della precedenza: p. es. Manriquez, *De praeced.*, q. II, n. 4. « Est ius vel facultas aliqua competens alicui tamquam praerogativa », cioè, come specifica il Calvin., loc. cit., « est ius occupandi inter plures digniorem et honorabiliorem locum: sedendo, stando, subscribendo et si quae sunt alia ».

Questo decreto della Sacra Congregazione dei Riti, cui, prima del Codice, spettava tutta la materia della precedenza, conteneva senza dubbio un proprio e vero *ius constitutum* su la materia. Non si tratta di una risoluzione data in un caso particolare in vista di speciali circostanze, bensì di una decisione data in linea di principio, ossia di un decreto *aequivalenter* generale, secondo la precisa terminologia giuridica. Ora questi decreti generali certamente « ius constitutum efficiunt » (Innoc. IV in Comm. ad c. 57 *Decretalium*, II, 20), obbligatorio rispetto a tutti, non solo riguardo ai ricorrenti (cfr. Wernz, *Ius decret.*, I, 145; Santi, *Prael. iur. can.*, I, n. 46; Bonix, *De Curia R.*, p. III, c. 2). Ma su ciò è inutile insistere poichè è pacificamente ammesso.

La controversia suscitatasi solo recentissimamente riguarda il senso del medesimo decreto, e specialmente la sua portata in vista del Codice. Si osserva infatti:

1° Anche il detto decreto parla di una « elevatio *ad gradum* basilicae minoris »; dunque le basiliche sono in un *grado* superiore alle altre chiese, anche collegiate, e appunto perciò hanno la precedenza a norma del can. 106, n. 3: « Inter diversas personas ecclesiasticas quarum nulla habeat in alias auctoritatem: qui ad *gradum* potiorem pertinent, praecedunt eis qui sunt inferioris gradus ». (Cfr. anche n. 5: « inter varias personas morales eiusdem

speciei et *gradus* »). Pertanto l'argomentazione dedotta dal detto decreto si ritorce o almeno si spunta, in quanto che, riconoscendo l'elevazione *ad gradum* potiorem, non v'era più bisogno di parlare di precedenza.

La migliore risposta a questa difficoltà la fornisce l'indagine storica che abbiamo premessa, dalla quale risulta che il titolo di basilica, o attesta l'origine antica della chiesa, nel periodo cioè in cui tutte le chiese eran dette basiliche, o attesta una mera onorificenza concessa dai Pontefici con qualche insegna, decorativa. Ma anche dal punto di vista giuridico, può la difficoltà risolversi. Certo una qualche distinzione importa il titolo di basilica; le stesse insegne del campanello per avvertire della sua presenza onde le si presti speciale ossequio, e del conopeo o baldacchino ridotto, lo dimostrano. Ma come ben dice il Manriquez « non qualiscunque dignitas sufficit ad mutandum *gradum in ordine ad praecedentiam* ». Può cioè concedersi anche una elevazione di grado, ma non « in ordine ad praecedentiam ». (Cfr. anche Card. De Luca, *De praemin*, disc. 2, n. 16; disc. 4, n. 10; disc. 5, n. 2). Un sicuro indizio che non si tratta di ciò, può desumersi dal fatto che il titolo di « basilica » suole anche concedersi alle « cattedrali »; diremo forse che una cattedrale (il cui grado è supremo su tutte le chiese della diocesi, acquista in tal caso un grado di precedenza superiore ?

La parola *gradus* ha certamente un ampio significato e può intendersi di ben diverse cose. « Gradus – così Paolo in l. *Juriscons.*, *de gradibus* – dicti sunt ad similitudinem scalarum locorumve proclivium: per quos ita ingredimur ut ad proximum in proximum, idest in eum *qui quasi ex eo nascitur* transeamus ». Questo è il significato giuridico, che indica una vera *gerarchia*, per cui discende l'autorità dell'uno sopra l'altra: così « quasi *ex cathedrali* nascitur *paroecialis* et ex ea *simplex* ecclesia; ma nessuno dirà il medesimo delle basiliche riguardo alle altre chiese. Ciò non ostante può parlarsi di *gradus* in senso lato, in quanto « Gradum pro existimationis et honoris loco usurpari notum est » (Calv. n., Lex. ius. v. *Gradus*); ma « non quaelibet ratio existimationis, constituit personam aliquam in gradu superiori » bensì soltanto quella che promana *intrinsece et absoluta* dalla natura delle cose, e specialmente « illa existimatio vel dignitas quae ex mandato R. P. hunc effectum nata est parere » (Peraltus, *De praeced.*, cap. V, n. 2). Ora è certo che il titolo di basilica non induce *per se* l'elevazione *ad gradum* in questo senso, cioè in ordine alla precedenza: lo rileva espressamente il Gardellini nel voto su la *Lucerina*. « Basilicae non gaudent privilegiis et praerogativis quae *intrinsece* et *absolute* iis debeantur, sed iis quae ipsis per varia tempora concessa fuerunt » e il can. 1180 9 è più manifesto ancora: « cuius privilegia ex alterutro capite colligantur ». È certo del pari che i Romani Pontefici non diedero con alcun ordine generale la precedenza alle basiliche: si hanno al contrario esempi di *concessione* espressa della precedenza: p. es., nel Breve del 10 dicembre 1914, per la basilica di S. Michele Arcangelo in Piano di Sorrento (*Acta Ap. Sedis*, IX, 50) « et cum iure praecedentiae » annotandosi che ciò era stato espressamente domandato dal Vescovo e dal Capitolo, a definizione di una antica controversia con altra chiesa del luogo; se la concessione del titolo di basilica induceva automaticamente la precedenza, ognun vede che non occorreva chiedere questo straordinario

modo per definire la annosa vertenza. Come pure si hanno esempi di esplicito *divieto*, p. es., quello del 1905 a favore del santuario di Genazzano, ove leggesi: « nulla tamen facta immutatione *hierarchici gradus* et iuris praecedentiae trium ecclesiarum paroecialium », volendosi appunto prevenire dall'origine un conflitto che già si profilava, come avvertiva l'E.mo Ordinario. Giova anche notare che da un pezzo ormai nei brevi e nei loro titoli negli *Acta Ap. Sedis*, non si usa più la parola equivoca « gradus » « elevatio ad gradum » prima frequente, ma solo « titulus, honores », « decorantur », « honestatur ».

Ma anche dato e concesso che il titolo di « basilica » importi una elevazione della chiesa *ad gradum*, anche in ordine alla precedenza, come si farebbe il passaggio logico dalla « basilica » al « Capitolo » che la officia? È vero, non è la chiesa che cammina, ma il Capitolo che la officia: tanto vero che fu senz'altro soppresso dai primi schemi del codice un canone (458, § 2) ove era detto che tra le chiese « eiusdem ordinis praeminentia statuatur ratione matricitatis vel specialis privilegii *vel tituli honoris* alicui ex illis concessi, aut eo deficiente, ratione antiquitatis dedicationis ». La soppressione di questo canone, che avrebbe dato certo causa vinta alle « basiliche » come chiese (trattandosi appunto di *titolo onorifico*), è già significativa per la questione di cui trattiamo, e ci conferma il principio che da una mera distinzione onorifica non può dedursi il *diritto* di precedenza. Ma anche se detto canone fosse rimasto, bisognerebbe vedere, nella questione se ci occupa, se questa supposta elevazione di *grado* della basilica, sia o importi anche uguale elevazione, in ordine alla precedenza del Capitolo che la officia. È chiaro infatti che il Capitolo non deve confondersi con la chiesa; non ogni onore, privilegio, elevazione concesso alla chiesa come tale, eleva senza altro il Capitolo, ma solo quelli che riguardano la chiesa direttamente come *collegiale* e capitolare. È questo un principio indiscusso fra i canonisti. Cfr. Scarfantonius, *Ad Ceccoper.*, lib. III, tit. 14, n. 5. « Ecclesia nequit confundi cum Capitulo in ea exsistente » (cfr. can. 415; De Luca, *De praemin.*, disc. V, n. 2; Bouix, *De Capit.*, lib. I, ser. 1ª, cap. I; Barbosa, *De canon.*, c. 23). Una stretta relazione v'è certamente fra chiesa e Capitolo collegiale, chiesa e Capitolo cattedrale; ma nessuna relazione v'è invece tra basilica e Capitolo; basilica può essere una cattedrale, una collegiale, una parrocchiale, una regolare, anche di Suore; questo titolo come ben si esprime il De Luca, loc. cit., disc. 4, n. 12, « supervenit ecclesiae iam constitutae in statu cathedralitatis vel collegialitatis »; quindi non *afficit* necessariamente il Collegio capitolare. Pei Capitoli il codice ha un espresso canone, il 408, riguardo alla precedenza: « Capitulum cathedrale praecedit collegiali, etiam insigni. Capitulum insigne praecedit non insigni », e basta. Nessuna menzione del Capitolo *basilicale*. Cfr. anche il can. 391, § 2. La concessione del titolo di *insigne* si fa direttamente al Capitolo, e, per espressa disposizione del diritto, importa immutazione di grado, e quindi precedenza; la concessione del titolo di basilica si fa alla chiesa, senza immutazione di grado per essa, e in ogni caso non per il Capitolo. « Videndum – ammonisce il Manriquez, op. cit., q. 3, n. 5 – utrum controversia respiciat Capitulum an potius ecclesiam, quia diverso modo iudicandum est ubi agitur de praecedentia inter unum et alterum Capitulum, aut, contra, inter respectivas ecclesias ».

Dal fatto che il codice espressamente menziona la precedenza del Capitolo insigne al non insigne, può dedursi un altro argomento, a conferma dei precedenti; invero, oltre questa precedenza espressa, che importa quindi differenza di grado, ve ne sarebbe altra *non espressa*, fra basilicale e non basilicale, che pure, nell'ipotesi contraria, indurrebbe tale differenza di grado gerarchico. Come dunque determinare la precedenza fra questi *due gradi* ? cioè fra un Capitolo insigne non basilicale, e un Capitolo basilicale non insigne ? Se si risponde doversi stare al can. 408, cioè l'insigne non basilicale precede il non insigne sebbene basilicale, (come infatti dovrebbe tenersi) è chiaro che «actum est de praecedentia basilicae qua talis»; se si risponde al contrario che il basilicale nel caso precede l'insigne, si procede per mera petizione di principio, senza nessun fondamento nella legge, anzi contro di essa. E intanto è certo che il titolo di basilica si dà anche a chiese di Capitoli insigni (come nuova onorificenza, non già come elevazione di grado).

Ma si insiste che i privilegi indicati nella Lucerina riguardano anche il Capitolo *qua talis*, segnatamente l'uso della cappa magna.

Notiamo in primo luogo che questo privilegio o uso, ha un'origine molto recente: nei brevi più antichi non si trova; è vero che nella massima parte le concessioni del titolo di basilica riguardano chiese non capitolari, anche di Suore (nel 1878 fu concesso alla Superiora del monastero femminile, una chiesa eretta a basilica, l'uso della croce pettorale, in sostituzione della cappa magna) e solo in minima parte riguardano chiese collegiate. Non si conoscono neppure le ragioni che motivarono questa concessione della cappa magna.

Ma prescindiamo da ciò. La conseguenza legittima dell'*usus cappae magnae* concesso alla «basilica» non è certo la precedenza, ma la manifestazione di quell'*usus* per mezzo del corpo morale che può usarne; allo stesso modo che il campanello, il conopeo, come segni di distinzione non destinati a rimanere nelle figure di carta o di pietra o di metallo, ma ad essere realmente portati, esigono il corpo capitolare che li porti, così a un dipresso l'uso della cappa magna di sua natura non può esser manifestato o effettuato che dal Capitolo. Ma da questo a dire che il Capitolo perciò muti grado, ci corre un abisso; sono segni e insegne onorifiche, che onorano certo anche il corpo, ma non ogni onorificenza importa elevazione di grado a effetto della precedenza; tanto meno l'uso delle insegne come meramente onorifiche. Esse, nel caso, son destinate a far vedere che la chiesa officiata dal Capitolo è chiesa basilicale; ma è petizione di principio voler da ciò dedurre il diritto di precedenza su chi già ne è giuridicamente in possesso come più insigne, più antico ecc. Si noti bene questo punto, che spesso, in tale discussione sfugge. L'argomentazione si fa proprio in confronto di Capitoli che come più insigni, più illustri, più antichi, hanno già la precedenza su quello che ora viene elevato (per ipotesi) a basilicale. Dal mero titolo di questa concessione, meramente onorifica, dovrebbe dedursi tanta forza da poter prevalere sul diritto già acquisito, certo e indiscusso di chi possiede ! Chi non vede che a tal uopo occorrono dimostrazioni ben più evidenti ? Occorrerebbe per lo meno una decisione aperta della competente autorità che desse proprio tanta forza giuridica a quel mero titolo. Invece lo stesso fatto della facilità di tali concessioni (quasi ogni fascicolo degli

Acta Ap. Sedis, ne porta un bel mazzo) dimostra chiaramente che non è neppure il caso di pensarvi. Da una scorsa a tali brevi, si vede ben chiaro che la concessione vien fatta alla chiesa, per ragioni che riguardano essa, non gli enti o le persone che la officiano. In genere non vi si adducono che: *a*) l'antichità e importanza storica della chiesa; *b*) la sua ampiezza e bellezza artistica; *c*) il concorso dei fedeli; *d*) la continuità del servizio religioso; nell'esame del quale ultimo requisito si astrae dalle persone, siano o no parrocchiali, o collegiali, o cattedrali, secolari o regolari, maschili o femminili. Ognun vede che turbamento si sarebbe addotto nell'ordine gerarchico locale delle chiese se tali concessioni avessero incluso la precedenza, specie nel caso di chiese parrocchiali, ordinato secondo il criterio di decananza o vicaria foranea, o di importanza storica, criterio che esula dal titolo di basilica di cui una di esse sia decorata. Se tale fosse stata e fosse tuttora la volontà del legislatore, è ben certo che si sarebbero ben altrimenti vagliati i titoli di pacifico possesso, che venivansi di un colpo a distruggere.

Per ultimo argomento si adduce la parità con le basiliche romane. Nel breve di concessione si usa cioè la formola « titulo basilicae minoris decoramus cum omnibus et singulis privilegiis et iuribusque competant basilicis minoribus huius Almae Urbis ». Ora si accenna che i capitoli delle chiese di Roma elevate a basiliche minori prendono senz'altro la precedenza anche su quelli *antiquiores* che non sono di basiliche. Si citano in proposito due esempi significativi: il Capitolo di S. Maria in Montesanto, eretto il 19 gennaio 1618 (Armellini, *Chiese di Roma*) con la contemporanea elevazione della chiesa a basilica, passò su le altre collegiate più antiche di S. Eustachio (sec. x), S. Maria in Via Lata (1144); più recentemente ancora l'elevazione di S. Lorenzo in Lucina (27 novembre 1908) a basilica, occasionò che il Capitolo prendesse pacificamente la precedenza su le dette collegiate non basiliche, benchè più antiche; e ciò non per proprio arbitrio, ma per espresso vinto dei Cerimonieri Apostolici, come rilevasi per la prima dalla solennissima del *Corpus Domini* (Moroni, *Cappelle pontificie*, pag. 289, s.), per l'altra nel *Rotolo* per la processione della canonizzazione dei beati Gabriele dell'Addolorata, Margherita Alacoque e Giovanna d'Arc, nel 1920.

Osserviamo subito che i due esempi citati non sembrano fare *ad rem*. Infatti nell'uno e nell'altro caso si trattava del trasferimento nelle suddette chiese elevate a basilica, di collegiate più antiche o più illustri; in S. Maria in Montesanto, andò infatti il Capitolo della *insigne* di S. Lucia della Tinta, e in quella di S. Lorenzo in Lucina fu trasferito il Capitolo di S. Angelo in Pescheria anch'esso perinsigne e forse più antico di S. Eustachio; mentre prima nella detta chiesa era un semplice Capitolo regolare, dei Chierici Regolari Minori; ed è risaputo che i Capitoli regolari cedono ai secolari.

Neppure è vero che a Roma le basiliche precedano sempre le non basiliche. Il Capitolo di S. Eustachio precede, p. es., quello di S. Marco che è basilica; quello dei Ss. Celso e Giuliano precede anche quello di S. Nicola in Carcere, che è basilica; le contrarie notizie del Moroni, nella pagina citata, ci risultano errate, o almeno modificate oggi in questo senso.

Ma prescindiamo anche da questo e ragioniamo nella contraria ipotesi, cioè che i capitoli delle basiliche minori di Roma acquistino *ipso facto* la

precedenza sui capitoli delle collegiate minori. Per legalizzare l'estensione di ciò alle altre basiliche in forza della formola « privilegia omnia attribuimus quae minoribus Almae huius Urbis basilicis *de iure* competunt » (cfr. *Acta Ap. Sedis*, XXXVI, 430; XL, 19) bisogna ancora vedere se la precedenza alle basiliche romane, compete proprio per *diritto* del titolo di *basilica* (non di *Romana*). Infatti come osserva il Gardellini nel citato autorevole voto per la Lucerina (*Dec. Aut.*, IV, 357). « Siquidem quaedam ut *Romae* videmus sunt omnibus basilicis *communia*, quaedam vero *aliquibus concessa communia* sunt conopaei usus et usus tintinnabuli. Quae vero *aliquibus* concessa sunt singulariter, pauca sunt ecc. ». Ora se tra queste *aliquibus concessa*, v'è la precedenza, non per questo, evidentemente ogni basilica minore fuori di Roma può attribuirsela. Si concedono infatti quelle cose che *de iure*, *hac de causa* spettano alle basiliche minori (cfr. *Acta Ap. Sedis* XVI, 353), non certo quello che è loro consentito a titolo peculiare, e tra questi titoli potrebbe essere anche quello di essere *Romane*.

Del resto oltre che il predetto decreto per la Lucerina, numerose dichiarazioni dei brevi specie più recenti enumerano espressamente sempre nella stessa forma quello che dei diritti delle basiliche minori romane si concede alle basiliche fuori di Roma: p. es., il 2 gennaio 1924, 4 giugno 1924, « cum privilegiis et honorificentiis quae minoribus almae huius Urbis basilicis *de iure* competunt, *nempe* conopaei . . . tintinnabuli et stemmatis basilicalis », tutte insegne altamente ma meramente onorifiche. E ciò dovrebbe porre fine a ogni questione in omaggio al principio « tantum concessum, quantum expressum ».

Tutto considerato opiniamo che nè nel Codice, nè nei documenti pontifici vi siano elementi giuridici bastevoli ad asserire il discusso diritto di precedenza. Delle basiliche espressamente il codice non parla che nel canone 1180; dei capitoli fa menzione il can. 391 e il can. 408 senza alcun accenno al grado basilicale, mentre parla espressamente del grado di *insignità*, di cui egualmente che del basilicale statuisce nel can. 391, § 2, non derivano che « ex apostolico privilegio vel ab immemorabili »; l'espressione *gradus*, usata prima del codice si è dimostrata ambigua, e il fatto che non è più usata dopo il codice significa ben qualche cosa. Al sommo, volendo insistere nel can. 106, 3° (disposizione non affatto nuova) dovremmo sciogliere il *dubbio* secondo il diritto *ante codicem*, giusta il can. 6, nn. 2, 3 e 4; can. 23 « posteriora ad priora trahenda »; ora è comunemente ammesso, che, *ante codicem*, il capitolo di collegiata elevata a basilica, non acquistava un grado gerarchico superiore agli altri Capitoli e neppure quindi la precedenza su di essi. Tale, dunque nel *dubbio*, dovrebbe essere anche la risposta del giurista nel nuovo diritto.

Se giovi mutarlo, *de iure condendo*, non tocca a noi stabilire; certo però, in tal caso, dovrà profondamente immutarsi anche il metodo di tali concessini, tenendo conto del grave mutamento che d'ora in poi si recherebbe nell'ordine gerarchico pacificamente possedente; ed evitarsi ogni dichiarazione retroattiva, poichè in molti casi potrebbe dirsi: « rem incidere in eum statum a quo incipere non poterat ».

II.

Circa la scambievole comunicazione degli articoli proposti dalle parti nel processo canonico.

Il sistema in vigore nel diritto comune canonico prima del Codice, circa la comunicazione degli articoli fra le parti, può così riassumersi col Wernz-Ojetti, *Ius decret.*, V (1914), pag. 465, n. 614: « Tandem forma le-« gitima in productione et receptione testium est servanda. Hinc pars « quae testes producit, exprimat necesse est in scriptura testes et arti-« culos, super quibus sint examinandi. Quam scripturam iudex cum altera « parte communicat, ut possit ad ipsum transmittere exceptiones et interro-« gatoria. Iudex vero solas exceptiones transmittit denuo alteri parti, at « non interrogatoria, ne ipsa possit *subornare* testes ». Cfr. pure Pichler, *Jus canon.*, lib. II, tit. 20, § 2, n. 17; Schmalzgr., *Jus eccles.*, III, tit. XX, n. 72; Engel, *Coll. univ. iuris*, lib. II, tit. 20, § 3, n. 45; Scaccia, *De iud.*, lib. II, cap. VII, n. 21 seg. Questo sistema ha certamente il vantaggio di rendere più piena l'istruttoria testimoniale, in quanto ambedue le parti propongono al giudice *tutto* quello che si dovrà chiedere ai testimoni; di guisa che la necessità di riaprire l'istruttoria viene molto diminuita. Ha però l'inconveniente non lieve di rendere meno sincera e meno spontanea la deposizione dei testi: in quanto essendo ciascuna parte edotta di quello che l'altra chiederà ai proprî testi, può indettare i suoi in guisa da paralizzarne l'efficacia. È vero che rimarrà sempre un *quantum* di domande, gli *interrogatoria*, che soltanto il giudice conoscerà essendogli vietato di trasmetterli all'altra parte, sicchè rimarrà un certo margine alla applicazione dell'aurea norma: « Interrogationes non sunt antea testibus communicandae » (è troppo chiaro che l'osservarsi questa norma anche dalle parti non può restare che un *votum legis*); ma se le parti conoscono già gli *articoli* dell'avversario, avranno almeno un elemento, che sarebbe loro fornito *ope legis*, per congetturare anche la sostanza degli *interrogatoria*. E nel caso non infrequente che lo stesso testimone sia invocato da entrambe le parti, è chiaro che non vi sarebbe più nulla delle future domande, che il teste non conosca antecedentemente, conoscendole le parti.

Anche la procedura civile italiana segue sostanzialmente questo stesso sistema, ma vi introduce nella forma importanti modificazioni. In breve così può riassumersi: la parte che invoca la prova testimoniale, ne fa domanda al giudice specificando solo, non i nomi dei testi nè le domande, ma i fatti che vuol provare coi testi. L'ordinanza che l'ammette, viene notificata all'altra parte, che con ciò stesso acquista la facoltà di addurre testi a negare gli stessi fatti (controprova diretta). Se essa vuole inoltre provare con testimoni *fatti diversi* (controprova indiretta) che eliminino l'efficacia di quelli invocati dall'avversario, deve farne domanda, su cui il giudice sentenzia definendo così l'*oggetto* completo ossia tutti i fatti su cui ammette la prova testimoniale. Dopo di che i *procuratori delle parti devono scambiarsi la lista*

dei testimoni che adducono, e provocare le opportune citazioni per l'escussione, o suscitare gli incidenti per la esclusione.

Le *Regulae servandae in S. R. Rota* (1910) recedono dalla caratteristica comune ai due sistemi precedenti, ch'è la *simultaneità* della prova testimoniale delle due parti, e procedono effettivamente nella ipotesi che la prova testimoniale sia *successiva*, non facendosi luogo a quella dell'una, se non terminata quella dell'altra. Perciò al § 114, n. 3 prescrivesi: « Pars (non *partes*), « nec non promotor iustitiae aut vinculi defensor, expetentes probationem « per testes, debent proponere, praeter testium examinandorum nomina, « etiam articulos seu capita quaestionum ». E più chiaramente nel § 115. « Absoluto omnium testium examine, iudex instructor, si partes aut earum « procuratores examini non interfuerint, publicat attestationes praefiniens « adversario congruum terminum peremptorium ut excipere possit contra « testes eorumque attestationes, ac etiam ut declaret an testes ad defen- « sionem producere velit ». In tal modo, rinviata la prova testimoniale dell'altra parte a dopo pubblicate non solo le domande, ma anche le risposte della precedente prova testimoniale, data insomma la successività invece della simultaneità, cessa ogni necessità di comunicare precedentemente all'avversario non solo le domande, ma neppure i nomi dei testi, e infatti vediamo che anche le eccezioni contro i testi (reprobatio personae) sono rinviate dopo l'escussione; cfr. del resto § 114, n. 1: « ad personas testium quod attinet non « habentur absolutae inhabilitates ».

Questo sistema, com'è chiaro, provvede nel miglior modo alla sincerità e spontaneità della deposizione del teste, che non viene coartata da nessuna preventiva notizia circa le intenzioni dell'avversario; si costituisce così una base di prova, direi quasi primigenia, che è il massimo ostacolo alla efficacia della eventuale malafede con cui voglia procedere l'avversario: questi non trionferà, non scalzerà quella base, se non avrà davvero la verità e la ragione della sua parte. Viceversa con questo sistema le istruttorie (essendo successive le prove testimoniali, nè essendo vietato, nelle contestazioni, il nuovo interrogatorio di parti escusse, finchè non si sia proclamata la chiusura del processo) divengono meno spedite e talora più lunghe del necessario.

Esposti così i precedenti, vediamo ora le disposizioni del codice in questa materia. Il codice recede manifestamente dal sistema rotale per quanto riguarda la *reprobatio personae testium*, che vuole sia fatta *prima* della pubblicazione delle testimonianze (can. 1783, 1°): perciò esige certamente la notificazione della lista testimoniale prima dell'escussione (can. 1763), in che, con palese imitazione del sistema di procedura civile italiana, non invoca il ministero del *giudice*, ma ne lascia l'obbligo alle parti (meglio: ai loro procuratori): « Partes debent sibi invicem nota facere testium nomina antequam « eorum examen inchoetur ». È più grave pel nostro problema, che il codice avversi il sistema rotale sopra descritto in quanto riguarda la facoltà di muover contestazioni ai testi sul già deposto, e di indurre altri testi sui medesimi punti, dopo pubblicate le testimonianze (can. 1786, cfr. can. 1781); in che sembra escludere anche il fondamento del sistema rotale, ch'è la successività, non *simultaneità*, delle prove testimoniali. E di ciò pare trovarsi indizio

anche nel citato can. 1763, ove alla studiata parola delle *Regulae*, § 114, n. 3, *Pars* sostituisce il plurale: « *Partes* debent sibi invicem nota facere testium « nomina antequam eorum examen inchoetur ».

Sembrerebbe dunque doversi conchiudere che anche il codice ritorna al diritto comune anteriore, dal quale, giusta il can. 6, n. 4, dovrebbe desumersi un ipotetico can. 1761 *bis*, che dica, come il Wernz–Ojetti: « Haec « omnia (nomina et domicilia testium, positiones seu articuli argumentorum « super quibus testes sint interrogandi) iudex cum altera parte communicet, « ut possit ad ipsum transmittere exceptiones et interrogatoria. Iudex vero « solas exceptiones transmittit denuo alteri parti, non interrogatoria ». E sembrerebbe ciò potersi avvalorare dal can. 1759, § 4 che dice: « Pars quae « testem induxit, potest eius examini renunciare; sed *adversarius* postulare « potest, ut, hac non obstante renunciatione, testis examini subiiciatur ». Infatti, come potrebbe ciò domandare al giudice l'avversario nel sistema rotale in cui l'avversario non conosce nè testi nè domande se non dalla pubblicazione della deposizione, che, nel caso, non ci sarebbe ?

Ma contro questa conclusione mi pare che militi gravemente: 1° il silenzio del legislatore, che, certo, conoscendo il diritto anteriore, quale avrebbe potuto formulare press'a poco com'è indicato, non ha formulato alcun canone simile; 2° il fatto positivo che, ammettendo, per la necessità di coordinazione al can. 1757, una parte di quell'ipotetico canone, cioè quella che riguarda i *nomina testium*, non ha voluto affatto che vi entrasse il giudice, ma ne ha lasciato l'obbligo alle parti. Come supporre, allora, che abbia lasciato al giudice il dovere di comunicare all'altra parte le *positiones* o *articuli* del suo avversario ? *Admissio unius* non è in questo caso e in queste circostanze, esclusione di tutto il resto ? 3° la preoccupazione costante che il codice nutrisce in questi canoni per la sincerità e spontaneità delle deposizioni testimoniali, ch'è davvero il supremo interesse della verità e della giustizia; abbiamo veduto fin da principio come tale sincerità e spontaneità vengano meno garantite nel sistema contrario; 4° il fatto che, ove il codice ha ritenuta necessaria la comunicazione all'avversario, l'ha detto esplicitamente, can. 1745: *invicem;* (cfr. 1786: *altera parte audita*, 1968, 2°): altri casi non possono fingersi nè crearsi ove la legge non li autorizza esplicitamente, essendo questa comunicazione *per sè* pregiudizievole alla parte contro di cui si fa.

Nè le difficoltà dianzi accennate, mi sembrano abbiano a prevalere pel loro peso. Infatti quanto alla *reprobatio personae testis*, essa è cosa accessoria nel sistema rotale, e il codice può benissimo averne receduto, senza involgere per questo la necessità di recederne circa il modo di controbattere gli articoli testimoniali. Anzi la cosa si potrebbe ritorcere, dal fatto stesso che, quanto ha attinenza a tale *reprobatio personae*, è stato anticipato alla pubblicazione delle testimonianze, si può arguire – com'è in verità – che quanto riguarda la *reprobatio articulorum et testimoniorum* è stato lasciato, come vuole il sistema rotale, *dopo* la stessa pubblicazione. Ammesso poi che il codice abbia modificato in meglio questo punto, già segue l'altra modifica, avvenuta sopra per l'ultima, quanto alla rinunzia al teste da parte dell'inducente, contradetta dall'avversario (can. 1759, § 4). Basta infatti che questi

sappia *ante excussionem* il nome dei testi (can. 1763), perchè possa provvedere in questo senso.

Quanto poi alla pretesa simultaneità piuttosto che successività delle prove testimoniali e loro pubblicazioni, essa è forse nel codice più un effetto di ottica che non una realtà. Dovendo cioè parlare indiscriminatamente per brevità dell'attore e del convenuto, il codice usa la parola *partes* e frasi congrue, con che non vuol certo dire che tutte e due le parti agiscano *insieme* e non successivamente, cfr. p. es., can. 1759, § 1. Quindi niente, a nostro parere, impedirebbe di interpretare il can. 1782, nel senso preciso del citato art. 115 delle *Regulae* (indicato anche nelle annotazioni), ove certo l'*omnium testium* si riferisce ai testi indotti da una delle parti, alla cui prova testimoniale sussegue quella dell'avversario. Rimarrebbe la difficoltà desunta dal divieto del canone 1786 circa la *repetitio testium et articulorum;* ma, in primo luogo, non è detto che la successiva prova dell'avversario debba sempre indurre la necessità di questa ripetizione; e in secondo luogo, quando tale necessità emergesse, si avrebbe già la gravissima causa, per cui nel can. 1786 è autorizzata.

Si noterà che in queste osservazioni non mi sono appellato al caso in cui il giudice creda di ammettere le parti stesse all'esame testimoniale (canone 1771): essendo chiarissimo che in tal caso eccezionale cessa qualsiasi necessità o convenienza di comunicare prima all'avversario gli articoli della parte.

Dunque l'*obbligo* di queste comunicazioni non sussiste più dopo il codice. Circa la liceità, dal silenzio del codice, che, quindi, non la esclude, nè la riprova, sembrerebbe doversi ammettere, e certo può essere utile in molti casi sapere se l'altra parte ammette già, a modo di confessione, quello che una parte vuol provare; in tal caso infatti l'escussione dei testi su tali articoli risulta vana. In tali casi subentrano i poteri discrezionali che la legge concede espressamente al giudice (can. 1717, § 2).

QUESITI MINORI

3. – Nel « Monitore » del 1927 a pag. 317 e seg. si legge: « per tranquillizzare gli animi si insegna che l'intenzione, nel consacrare, sia sempre di consacrare tutta la materia che è sul corporale ed è consacrabile lecitamente, pur non avvertita (p. es. se l'inserviente abbia posto anche una ostia magna per la benedizione, senza avvertirne il celebrante) ». Ora ciò non sembra conforme alla dottrina generale dei moralisti, che per lo più negano la validità di tale consacrazione: come invero può supporsi l'intenzione di consacrare la materia di cui non si sospetta affatto l'esistenza ? E viceversa, restringendo ciò alla materia ch'è *sul corporale*, si pone una restrizione non accettabile: posso infatti aver recato all'altare una pisside per consacrarla, e per mera dimenticanza averla lasciata fuori del corporale: essa è

certo consacrata per intenzione *virtuale:* e sarebbe davvero un gravissimo imbarazzo nel momento della comunione dei fedeli se fosse legittimo e pur probabile il dubbio del contrario.

R. Nel formulare la risposta avevamo sott'occhio il preciso testo del P. Le Vavasseur-Haegy, *Cérémonial selon le rite romain*, parte I, ser. II, col. 7, n. 59, ove è detto: « Per ovviare alle difficoltà che potrebbero incontrarsi nella pratica, è bene che il sacerdote diriga la sua intenzione, sia prima, sia durante la Messa, o meglio una volta per sempre, nel senso di voler consacrare tutta la *materia* presente *sul* corporale. In questo caso il sacerdote che credendo d'aver solo 10 ostie, ne trova 12, le ha tutte consacrate; mentre ogni ostia che si trovasse *sotto* il corporale o *fuori* di esso, o anche sul corporale ma sotto il calice, non sarebbe consacrata; il sacerdote consacrerebbe sempre validamente le ostie che si trovano sul corporale anche a sua insaputa ». Non v'ha dubbio che chi facesse così, cioè formulasse anche *semel pro semper* questa intenzione, l'avrebbe *virtuale* nel momento stesso della consacrazione – se non l'avesse nell'intervallo ritrattata – anche non formulandola in quel momento. Ma noi dicevamo in maniera generale che tale è sempre l'intenzione, nel consacrare; intendendo dire, non esplicitamente, ma *implicitamente;* in quanto è contenuta nell'intenzione di fare quel che vuole la Chiesa. Quando cioè si pronunzia la formola « *Hoc* est corpus . . . *hic* est sanguis », secondo la comune opinione, non si intende esclusivamente quello che si stringe fra le dita, ma « quidquid est decenter consecrabile ». Così infatti la rubrica, la quale proibisce di consacrare *scienter* quello che è fuori del corporale: dunque quello che è entro il corporale è tutto consacrato anche non *scienter*, cioè senza avvertire; a meno che non si formuli – e sarebbe ben pericoloso farlo – esplicita intenzione contraria.

La parola *scienter* della rubrica, dà anche la soluzione dell'altro caso, cioè della pisside rimasta *fuori* del corporale, ma per mera inavvertenza, mentre al principio si intendeva realmente consacrarla, ben si intende, entro il corporale. La classica controversia di questo caso è ben riassunta dal Gury (ed. Ballerini-Palmieri, ed. XIII, t. II, n. 94), la cui conclusione pratica però non soddisfa certo il nostro *casus perplexus*. « In pratica – così egli – per calmare gli scrupoli che l'opinione opposta potrebbe sollevare, si potrà consacrare di nuovo *sub condicione* la stessa pisside in una Messa seguente. Si potrebbe ancora consumare quelle particole dopo la comunione sotto le due specie, prima dell'abluzione ». Ma nel nostro caso c'è urgenza di distribuire quelle particole al popolo che si presenta per la Comunione. Perchè ciò si possa bisogna avere la *certezza* che le ostie di quella pisside siano consacrate.

L'argomento che arreca il Gury, è certo ben forte: « Noi non diciamo che il sacerdote abbia l'intenzione di consacrare *fuori del corporale* ma che ha l'intenzione di consacrare le *ostie presenti* secondo il rito della Chiesa, cui intende bene conformarsi, non solo quanto alla validità, ma anche quanto alla liceità, cioè di consacrare senza peccare. Ora nel caso il peccato è escluso per l'inavvertenza affatto incolpevole: dunque resta tutta intera l'intenzione di consacrare ». Invero la rubrica proibisce di consacrare c. s. *scienter*: dunque

esclude il caso di mera inavvertenza. Nessuno vuole certamente violare le rubriche; ma non è affatto presumibile che la rubrica si estenda a proibire tale consacrazione, non ostante sì gravi inconvenienti per i fedeli. Quindi, senza nessun bisogno di formulare *semel pro semper* una intenzione in questo senso: « Io intendo consacrare la materia ch'è sul corporale, e, solo in caso di inavvertenza, anche quella che è fuori del corporale, nel caso in cui sono obbligato a consacrarla », il che presterebbe forse il fianco all'obbiezione dei teologi più rigidi, che « il volere in precedenza una violazione materiale, la trasforma in violazione *formale*, e quindi colpevole », si può, anche qui, ritenerla *implicita*, nella volontà di fare quel che vuole la Chiesa.

4. – Nel « Monitore » di quest'anno, pag. 40, si legge che vi è modo di adempire la condizione del digiuno, prescritto per l'acquisto del Giubileo, anche in quaresima, facendo di magro, p. es., un giovedì. E la ragione che si porta è che sono esclusi soltanto quei giorni *in quibus « ieiunium et abstinentia » e praecepto obligant*. Ma nella quaresima obbliga sempre il digiuno: e non si può certo digiunare a doppio, per la quaresima e pel giubileo, nello stesso giorno; e non vediamo come si possa modificare il digiuno nell'astinenza, che son cose ben diverse.

R. La detta soluzione è pienamente conforme alle istruzioni date dalla Sacra Penitenzieria il 29 febbraio 1879 (cfr. « Monitore », vol. II, parte I, pag. 10): « Il digiuno prescritto pel conseguimento di questo Giubileo si può adempire anche nel tempo quaresimale, purchè si faccia fuori dei giorni eccettuati nelle Lettere Apostoliche, e si usino cibi solo di stretto magro, vietato l'uso, in riguardo alla qualità dei cibi, di qualunque indulto o privilegio anche della Bolla crociata ». Le Lettere Apostoliche dicevano: « Digiunare una sola volta, usando cibi di stretto magro, fuori dei giorni non compresi nell'indulto quaresimale o consacrati al digiuno di stretto diritto per precetto della Chiesa ». A questi giorni, eccettuati com'è noto, il Codice, abrogando gli indulti quaresimali, ha sostituito solo i giorni in cui obbligano *simul* al digiuno *con* l'astinenza, che sono quelli ricordati nella attuale Costituzione Apostolica, come eccettuati. Lo stretto magro essendo abolito, ne risulta proprio quello che scriveva il « Monitore », « si può adempire a questo digiuno, facendo di stretto magro, p. es., un giovedì». Lo stile della Sacra Penitenzieria in questa materia è stato sempre conforme a tale principio: cfr., per es., le istruzioni del 15 gennaio 1886 (IV, 1, pag. 266) e la risoluzione del 10 aprile 1886, (IV, 2, pag. 248) « Utrum, ubi, non ex indulto recentiore, sed ex inmemoriali consuetudine, usus ovorum et lacticiniorum, non solum intra quadragesimam, sed etiam in quatuor anni temporibus evasit legitimus, fideles possint pro ieiunio ad praesens iubilaeum requisito, istos dies seligere dummodo solis cibis esurialibus vescantur. R. *Affirmative* ». Dunque non è il « Monitore » che modifica il digiuno nell'astinenza in questo caso.

CRONACA ECCLESIASTICA

Cause di Santi e Beati. – Sono stati pubblicati dalla Sacra Congregazione dei Riti i seguenti decreti: *9 gennaio 1929*: introduzione della causa del S. d. D. Francesco da Picciano (al secolo Donato D'Angelosanto) laico professo dei Minori nel convento e ospedale di Baida, presso Palermo ove morì a 78 anni il 15 maggio 1851. Postulatore il P. Antonio M. Santarelli (Roma: presso S. Antonio in via Merulana). *3 marzo 1929*: Sui miracoli della Ven. Teresa Margherita Redi carmelitana scalza fiorentina (1737–1760), cioè le guarigioni istantanee di suor Maria Ducci, scolopia, da tubercolosi polmonare acuta con scomparsa di ogni cicatrice, e di Enrica Giorgi dal morbo di Pott. *19 marzo 1929*: Sui miracoli del Ven. Giovanni Bosco, fondatore dei Salesiani, cioè le guarigioni istantanee di suor Provina Negro da ulcera rotonda di stomaco, e di Teresa Callegari da poli–artrite acuta post–infettiva e da marasma.

Inoltre *martedì 29 gennaio* si è avuta la Congregazione dei Sacri Riti *Preparatoria* su tre miracoli asseriti ad intercessione del Ven. Claudio de la Colombière, gesuita.

Martedì, 5 febbraio 1929, presso l'E.mo Laurenti, Ponente della Causa di beatificazione e canonizzazione della Venerabile Serva di Dio Giovanna Elisabetta Bichier des Ages, confondatrice dell' Istituto delle Figlie della Croce, dette Suore di S. Andrea, si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti *Antipreparatoria* per discutere due miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione della medesima, i quali vengono proposti per la sua beatificazione.

Martedì, 26 febbraio 1929, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l' intervento degli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali e col voto dei Rev.mi Prelati Officiali e dei Consultori teologi, componenti la Sacra Congregazione dei Riti si è tenuta la Congregazione *Preparatoria* per discutere il dubbio su due miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione del Venerabile Servo di Dio Francesco da Camporosso, laico professo dell'Ordine dei Minori Cappuccini

Martedì, 12 marzo 1929, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l' intervento degli E.mi e Rev.mi Signori Cardinali e col voto dei Rev.mi Prelati e dei Consultori teologi, componenti la Sacra Congregazione dei Riti, si è tenuta la Congregazione *Preparatoria* per discutere il dubbio su due miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione del Beato Teofilo da Corte, Sacerdote professo dell'Ordine dei Frati Minori, i quali miracoli vengono proposti per la Canonizzazione del medesimo Beato.

Comunicato. – Si fa noto che il Sac. Manlio Bozzini, originario della diocesi di Mantova ma ordinato in quella di Ferrara e passato successivamente di proprio arbitrio in diverse altre diocesi, per ordine e disposizione della competente autorità ecclesiastica, è sospeso *a divinis*.

Lutti nel Sacro Collegio. – Sono deceduti a breve distanza di tempo gli E.mi Signori Cardinali: AURELIO GALLI, Diacono di S. Angelo in Pescheria (26 marzo), EVARISTO LUCIDI, Diacono di S. Adriano (31 marzo) e AIDANO FRANCESCO GASQUET, del Titolo di S. Maria in Portico (5 aprile).

I cenni biografici dei primi due, nati entrambi nel 1866 ed elevati insieme alla dignità cardinalizia nel Concistoro del 20 dicembre 1923, possono leggersi a pag. 30 e seg. del vol. XXXVI del « Monitore ». Ad essi ben poco dobbiamo aggiungere data la modestia e particolare ritiratezza in cui vissero i due E.mi Porporati. Il Card. Galli apparteneva alle Sacre Congregazioni dei Riti, degli Affari Ecclesiastici straordinari, dei Seminari e Università, della R. Fabbrica di S. Pietro; ma anche continuò apprezzatissima la sua opera di valoroso latinista in tutte le incombenze che il S. Padre particolarmente gli affidò: si prodigò pure nell'assistenza spirituale di molte Congregazioni religiose, di cui anche più di fatto che di nome fu ambito Protettore. L'E.mo Card. Lucidi appartenne alle Sacre Congregazioni per la Chiesa Orientale, del Concilio, dei Religiosi, di Propaganda e al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Non disdegnò favorirci dei Suoi scritti, di cui l'ultimo, con la sua sigla E. L. fu pubblicato proprio nel mese di febbraio, ma purtroppo della sua alta sapienza giuridica le prove e i documenti son quasi tutti nascosti nel segreto d'ufficio delle Sacre Congregazioni per le quali si prodigò indefessamente. Della sua pietà e vita raccolta le prove rifulsero specialmente nell'ultima malattia, e gli meritarono il felice transito proprio all'alba della Risurrezione, mentre come canta la Chiesa « Aurora caelum purpurat. . . ». Ben più larga ripercussione, per la celebrità dell'uomo e dei suoi lavori, anche nel mondo acattolico, ebbe la morte quasi improvvisa del Card. Gasquet, che proprio il 3 aprile aveva assistito ai funerali dell'E.mo Galli. I suoi cenni biografici li demmo pure nel vol. XXVI, pag. 93, riferendo gli atti del Concistoro del 25 maggio 1914, ove insieme con Giacomo Della Chiesa, fu elevato alla Sacra Porpora, come Diacono di S. Giorgio al Velabro, fra il plauso universale anche dei dotti protestanti, che sapevano ben apprezzare la sua grande *Storia degli Ordini religiosi in Inghilterra prima della Riforma*, nella quale, con ben altri criteri che il Montalembert, rivendica su saldissime basi le benemerenze civili e religiose della Chiesa e degli Ordini monastici verso gli anglo–sassoni. Nel 1915 optò per la diaconia di S. Maria in Portico, elevata poi a presbiteriale, quando egli nel 1924 passò all'Ordine dei Preti. Nominato da Benedetto XV Bibliotecario e poi anche Archivista di S. R. Chiesa, oltre a rimanere presidente della Commissione per la revisione della *Volgata* di cui pubblicò il 1° volume, e ora era per licenziare anche il secondo, fece parte delle Commissioni cardinalizie per gli Studi Storici, e per l'Opera della Preservazione della Fede e appartenne alle Congregazioni per la Chiesa Orientale, dei Religiosi, di Propaganda, dei Riti e della Cerimoniale. Da Cardinale pubblicò in inglese una dottissima *Storia del Collegio Inglese in Roma*, del quale era protettore, e nel suo giubileo monastico la opera ascetica *Religio religiosi*, tradotta anche in italiano, in cui ricostruisce con la parola la figura del perfetto religioso, da lui eminentemente incarnata nella sua condotta.

RECENSIONI

AD. HATZFELD, *Sant' Agostino* (354–430). Nuova ristampa. (Roma, Desclée e C. 1929). Un volume di pagine 172. – L. 5.

Condensare in 172 pagine quanto riguarda la vita e l'opera di sant'Agostino, il più grande, certo, dei Padri della Chiesa, era impresa tutt'altro che facile ma l'Hatzfeld, vi si è accinto con fede e l'ha condotta a compimento con sicurezza di contenuto e chiarezza di stile.

Egli ha lasciato parlare più che ha potuto, il santo medesimo, che tanta parte della sua vita ha narrato nelle *Confessioni*, nei *Soliloqui*, nelle *Lettere*. Ha saputo scegliere i passi essenziali, collegarli abilmente di guisa che la figura morale del santo balza viva dalla sua descrizione.

Più difficile ancora era esporre la dottrina. L'A. ha diviso questa sezione della sua opera in due parti: la Teologia e la Filosofia del santo Dottore.

La Teologia comprende, soprattutto, la difesa del dogma della Grazia contro i Pelagioni; della disciplina ecclesiastica contro i Donatisti; e la confutazione delle dottrine dei Manichei.

La Filosofia si riferisce alle controversia di sant'Agostino contro gli Accademici, alla visione cristiana del mondo, in parte accettando, in parte confutando le dottrine platoniche riferentisi alla cosmologia, alla psicologia, alla legge di progresso che regola tutta la storia umana e che nella *Città di Dio* si trova esposta nella maniera più alta e luminosa.

Opera di sintesi dunque, ma di sintesi chiara, sicura, opportunissima, ora specialmente che un solo anno ci divide dal XV centenario agostiniano.

P. J. P. DE CAUSSADE (d. C. G.), *L'abbandono alla Divina Provvidenza*. Aumentata dalle lettere inedite dello stesso Autore sulla pratica dell'abbandono dal P. H. Ramiére. Prima traduz. italiana della duchessa di Montagnareale. 5ª ediz. (Roma, Desclée e C.). Elegante volume di pag. 480 L. 10, per posta L. 10,50.

Per le frequenti e insistenti richieste torna alla luce la quinta ristampa, riveduta e corretta, quest'opera mirabile del P. de Caussade S. J. sull'abbandono alla Divina Provvidenza, seguita da numerose lettere dello stesso autore, raccolte dal P. Ramiére, che trattano dello stesso argomento e servono a confortare nello spirito le anime, le quali attendono alla virtù e perfezione.

Quest'abbandono in Dio vien riguardato sotto due aspetti assai diversi: come una virtù cioè imposta a tutti i cristiani, e come uno stato particolare, in cui Dio mette talune anime che Egli vuole condurre per una via più perfetta.

Nelle lettere poi, di un merito tutto particolare e di una utilità eminentemente pratica, dirette ad anime oppresse da tenebre, desolazioni e prove di ogni genere, il pio Direttore risponde a tutti i dubbi propostigli e dà rimedio a tutte le sofferenze spirituali, applicando con maestria tutta speciale l'abbandono perfetto in Dio.

Possa questo libro tornare di grande vantaggio alle anime che « s'inquietano e tremano di spavento, quando non vi è nessun pericolo di temere », e rendere loro la sospirata pace.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI.

Imprimatur: ✝ JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi 16.